



COMUNICATO N. 149/DIV – 20 DICEMBRE 2021

149/361

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 19 DICEMBRE 2021

Si riportano i risultati delle gare disputate il 19 Dicembre 2021

19^ Giornata Andata

GIRONE B

ANCONA MATELICA	VIS PESARO	3-1
CESENA	SIENA	1-0
FERMANA	VIRTUS ENTELLA	1-1
GROSSETO	OLBIA	0-1
GUBBIO	AQUILA MONTEVARCHI	1-0
IMOLESE	PESCARA	0-1
PONTEDERA	MODENA	1-2
REGGIANA	TERAMO	5-0
VITERBESE	CARRARESE	0-0
PISTOIESE	LUCCHESI	0-0

GIRONE C

ACR MESSINA	CATANIA	2-2
AVELLINO	FOGGIA	2-2
CATANZARO	VIBONESE	1-1
FIDELIS ANDRIA	MONOPOLI	1-2
LATINA	MONTEROSI TUSCIA	3-3
PAGANESE	TURRIS	1-1
PALERMO	BARI	0-0
POTENZA	CAMPOBASSO	0-1
TARANTO	PICERNO	2-0
VIRTUS FRANCAVILLA	JUVE STABIA	3-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 20 Dicembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 19 DICEMBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

GARA REGGIANA / TERAMO DEL 19.12.2021

Questo Giudice Sportivo,

letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara Reggiana/Teramo allorché i calciatori del Teramo si sono recati sotto la Tribuna Nord occupata dai loro tifosi, osserva quanto segue.

La fattispecie normativa evocata nella relazione in oggetto, ovvero le disposizioni di cui all'art. 25, commi 9 e 10, CGS e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine:

1. alla specificazione ancora più puntuale delle frasi e dei comportamenti dei tifosi nell'occasione;
2. alla conseguente reazione dei Calciatori del Teramo;
3. alla specifica individuazione di essi;
4. alla presenza di dirigenti del Teramo sotto la curva in parola e in particolare del Delegato ai rapporti con la Tifoseria;
5. al complessivo comportamento tenuto dallo SLO nell'occasione ed alla sua eventuale interlocuzione con i Tifosi e\o con altri Soggetti istituzionali;
6. ad ogni altra circostanza utile ai fini del decidere.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1500 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, nel primo tempo - minuti 9°, 10°, 29° e nel secondo tempo - minuti 7°, 35°, fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio dietro la porta, di fronte alla curva) petardi di notevole potenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).

€ 1500 PAGANESE pe per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, durante la gara, fatto esplodere otto petardi nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 TARANTO

1. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne, ai minuti 12°, 19° ed al 39° circa del primo tempo, fatto esplodere tre petardi nel settore occupato dagli stessi;

2. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 15° minuto circa del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;

3. per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato, al 25°circa minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne fatto esplodere undici petardi nel settore occupato dagli stessi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 CATANZARO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne, al 14°circa minuto del primo tempo, lanciato dal settore occupato dagli stessi all'interno del recinto di gioco un fumogeno nell'area circostante il rettangolo di gioco, senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne fatto esplodere sul terreno di gioco (nello spazio tra il campo per destinazione e la recinzione del terreno di gioco), all'11°minuto circa del primo tempo, un petardo di notevole potenza.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. c.c.).

€ 500 LUCCHESI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'averne danneggiato due cassette di scarico dei wc dei bagni del settore occupato dagli stessi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.- obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 500 MONOPOLI per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'averne, al 7°minuto del secondo tempo, fatto esplodere un petardo di elevata intensità nel settore occupato dagli stessi, senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 TERAMO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino ubicato nel settore occupato dagli stessi, bruciandolo in più punti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 30 DICEMBRE 2021 E € 500 DI AMMENDA**

FACCI MAURO (VITERBESE)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina, usciva intenzionalmente dall'area tecnica e protestava reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, supplemento referto arbitrale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STEFANI DAVID (GROSSETO)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti della quaterna arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, usciva dall'area tecnica, e protestava nei confronti di una decisione arbitrale rivolgendo loro frasi non rispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a.).

FONTANA GAETANO (IMOLESE)
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, in quanto gli rivolgeva una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

MALOTTI ROBERTO (AQUILA MONTEVARCHI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AMATUCCI FRANCESCO (AQUILA MONTEVARCHI)
per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel tentativo di recuperare il pallone, colpiva un avversario con i tacchetti all'altezza del polpaccio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento referto arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TERRANOVA EMANUELE (BARI)
per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (CATANZARO)
BUBAS SERGIO NICOLAS (FIDELIS ANDRIA)
ACQUADRO ALBERTO (SIENA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARRIGONI MAROCCO DANIELE (TERAMO)
per aver pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava nel corridoio antistante il tunnel d'ingresso al campo.
Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOVE DAVIDE (AVELLINO)
FORTE FRANCESCO (AVELLINO)
ROTA ARENSI (CARRARESE)
BIONDI KEVIN (CATANIA)
FAZIO PASQUALE DANIEL (CATANZARO)
BAKAYOKO ABOUBAKAR (PONTEDERA)
CATANESE GIOVANNI (PONTEDERA)
FRATINI EMILIANO (GROSSETO)
BULEVARDI DANILO (GUBBIO)
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
FAZZI NICOLO' (ACR MESSINA)
CHIERICO LUCA (OLBIA)
ROMANO ANTONIO (PISTOIESE)
RICCI MANUEL (POTENZA)
SEPE ANTONIO (POTENZA)
SACCANI MATTEO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

D'AMBROSIO DARIO

(VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SILVESTRI LUIGI
TERRANOVA PIETRO
FRATTALI PIERLUIGI
GARATTONI ALESSANDRO
ROCCA MICHELE
ARDIZZONE FRANCESCO
POMPETTI MARCO
GRAZIANO GIOVANNI
ROSSONI STEFANO GIOVANNI
CASOLI GIACOMO
DI NOIA GIOVANNI
PIERNO ROBERTO
PONSI FABIO
POLIDORI ALESSANDRO
SCANAGATTA EDOARDO
BANI CRISTIANO
MILESI LUCA
BELLOCQ FRANCO
POLIDORI MATTIA
CUSUMANO FRANCESCO PAOLO

(AVELLINO)
(PICERNO)
(BARI)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(CESENA)
(PESCARA)
(FERMANA)
(FERMANA)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIDELIS ANDRIA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(MODENA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PAGANESE)
(SIENA)
(SIENA)
(TARANTO)
(VIBONESE)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SBARDELLA LUCA
DALL'OGGIO JACOPO
GIGLI NICOLO'
MUNGO DOMENICO
COPPOLA MARIO

(CAMPOBASSO)
(PALERMO)
(POTENZA)
(TERAMO)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GASPERI MATTEO
KALAJ SERGIO
MILANI LORENZO
ADAMO EMANUELE PIO
ZAMPA ENTRICO
TASCONE SIMONE

(ANCONA MATELICA)
(CARRARESE)
(PONTEDERA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(POTENZA)
(TURRIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)

WELBECK MASEKO NANA ADDO
ILLANES MINUCCI JULIAN
ANGELI MATTEO
FEDATO FRANCESCO
CARILLO LUIGI
SBAMPATO EDOARDO
CIGARINI LUCA

(CATANZARO)
(PESCARA)
(IMOLESE)
(LUCCHESI)
(ACR MESSINA)
(PAGANESE)
(REGGIANA)

BASSO GIANMARCO
PAOLUCCI ANDREA

(VIBONESE)
(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

MORETTI FEDERICO
MIGNANELLI DANIELE
RUSSOTTO ANDREA
CARLINI MASSIMILIANO
MENNA DAMIANO
DIAMBO AMADOU
VEROLI DAVIDE
TOSCANO MARCO
TULISSI TIZIANO
ARENA ALESSANDRO
TESSIORE ANDREA
LEWANDOWSKI MICHAL
LANGELLA CHRISTIAN
BUONO DAVIDE
GUADAGNI GIUSEPPE
SILIPO ANDREA
CHIORRA NICCOLO'
SENESI YURI
IULIANO ONGILIO ALVARO

(ANCONA MATELICA)
(AVELLINO)
(CATANIA)
(CATANZARO)
(CAMPOBASSO)
(PESCARA)
(PESCARA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GUBBIO)
(LATINA)
(ACR MESSINA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PAGANESE)
(PALERMO)
(TARANTO)
(VIBONESE)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI PASQUALE DAVIDE
MARINO ANTONIO
TUNJOV GEORGI
DE SANTIS SIMONE
PERSIA ANGELO
BENEDETTI LEONARDO
CARISSONI LORENZO
PALESI LUCA
RAGATZU DANIELE
RENAULT CHRISTOPHE PHIL
BAIOCCO PAOLO
BUTTARO ALESSIO

(FOGGIA)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(CATANZARO)
(CAMPOBASSO)
(IMOLESE)
(LATINA)
(OLBIA)
(OLBIA)
(OLBIA)
(PAGANESE)
(PALERMO)

ROSAFIO MARCO
VERSIENTI LEANDRO
PINTO PIERLUIGI
NGOM MAMADOU BARA
CANNAVO KEVIN
CAPANNI DIAS LUAN DAVID
MARENCO FILIPPO

(REGGIANA)
(TARANTO)
(TERAMO)
(VIBONESE)
(VIS PESARO)
(VITERBESE)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MATERA ANTONIO

(AVELLINO)

ESPOSITO EMMANUELE
MAZZOTTA ANTONIO
BRAMANTE SIMONE
DOUMBIA ABDOU
LA FORGIA LUIGI
MARGINEAN IULIUS ANDREI
FLORIANO ROBERTO
MEZZONI FRANCESCO
ZENUNI FEDERICO
KYEREMATENG NIGEL BRIAN
COPPOLARO MAURO
RUBIN MATTEO

(PICERNO)
(BARI)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(FIDELIS ANDRIA)
(ACR MESSINA)
(PALERMO)
(PISTOIESE)
(POTENZA)
(TERAMO)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 20 Dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli